

COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 Del 29-05-2021

Oggetto:	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA TRA I COMUNI DI LEONESSA (CAPOFILA) MICIGLIANO E POSTA AI SENSI DELL'ART.30 DEL D.LGSL.VO 267/2000
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:02, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune:

SALVATI EMILIANO	P	NASPONI FRANCESCO	A
DI BIAGIO MAURO	P	CELLI MAURIZIO GENNARO	P
LUPI FABIO	P	CELLI GIUSEPPE	P
CASCIOLI GIANLUCA	A	FOFFI CESARE	P
CELLI DOMENICO	P	D'ORAZI LUCA	A
CONFALONE SILVIA	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Signor SALVATI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

Relaziona il Sindaco

Celli Giuseppe sono soddisfatto perche' si avvia la raccolta differenziata sono favorevole ma preoccupato per la gestione del servizio perche' i costi potrebbero essere appesantiti invito l'Amministrazione a valutare bene perche' Micigliano ha un peso specifico limitato

Sindaco: vigileremo

Celli Domenico : il fine deve essere quello di abbattere i costi; chiedo al sindaco di ferire sull'iter.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I Comuni di Leonessa, Posta e Micigliano, con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali, hanno l'intento di gestire in forma associata, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), il servizio di igiene urbana, comprendente le attività di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti, collaborando altresì nelle attività amministrative finalizzate ad individuare, mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica, l'affidatario dello stesso servizio;

Considerato che:

- i Comuni di Leonessa e Posta hanno rispettivamente sottoscritto in data _____ un protocollo d'intesa per avviare una collaborazione intercomunale per la progettazione e gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, individuando quale Ente Capofila il Comune di Leonessa;
- il Comune di Micigliano con atto di Giunta Comunale n. _____ ha aderito al suddetto Protocollo d'intesa, negli stessi termini e per le stesse finalità, riconoscendo il Comune di Leonessa quale Ente Capofila;
- la Regione Lazio ha approvato in data 5/08/2020 il nuovo Piano Regionale di gestione dei Rifiuti;
- ai sensi degli artt.178 bis e ss. del D.Lgs. 152/2006, le Pubbliche Amministrazioni perseguono iniziative dirette a favorire prioritariamente la riduzione dei rifiuti e adottano misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego e riutilizzo e ogni altra azione tesa ad ottenere materie prime secondarie;
- è intento delle Amministrazioni Comunali perseguire l'interesse pubblico primario dell'igiene ambientale e, quindi, rispettare i criteri prioritari di smaltimento previsti dalla legge evitando, per quanto possibile, lo smaltimento in discarica, ed attuare il principio comunitario della pratica dei "rifiuti zero";
- i Sindaci dei Comuni suddetti, valutate le rispettive esigenze e peculiarità dei territori, la struttura di ciascun Comune, le attuali modalità di svolgimento del servizio sui rispettivi territori, la fattibilità politica, organizzativa e tecnologica nonché la fattibilità finanziaria, hanno deciso di costituirsi in forma associata per valutare e avviare un'unica procedura ad evidenza pubblica, anche ai sensi dell'art.183 del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione di un unico Concessionario per la gestione dei rifiuti solidi urbani nei rispettivi territori;
- l'art 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) consente agli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- in particolare il comma 4 dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- per quanto sopra, si rende necessario sottoscrivere una Convenzione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività amministrative finalizzate ad individuare, mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica, un unico Concessionario per la gestione del servizio di igiene urbana – quale servizio pubblico locale a rilevanza economica - nel territorio dei Comuni di Leonessa, Posta e Micigliano, nonché le successive fasi, al fine di conseguire un risparmio in termini economici ed una più efficiente gestione della procedura di gara e del servizio;
- ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), l'approvanda convenzione sarà poi stipulata dai legali rappresentanti dei Comuni convenzionati;

Preso atto che:

- dovrà essere espletata un'unica procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Concessionario;
- come già indicato nei suddetti Protocolli d'intesa, è intenzione dei Comuni aderenti confermare il Comune di Leonessa quale Ente Capofila, con mandato a conferire, previo consenso degli altri Comuni aderenti, l'incarico professionale di supporto alle attività di carattere legale, amministrativo, economico-finanziario e tecnico, nelle varie fasi della procedura ad evidenza pubblica anche ai sensi dell'art 183 del D.Lgs. 50/2016;
- le Amministrazioni Comunali potranno successivamente valutare la necessità di integrare e/o a modificare la convenzione, allegata alla presente, in relazione al *“Contratto di servizio”* che sarà sottoscritto con il soggetto aggiudicatario, per regolare le attività di gestione, vigilanza e controllo che si rendessero necessarie per una più efficiente gestione dei singoli servizi sui rispettivi territori, anche costituendo all'uopo un apposito Ufficio intercomunale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), la competenza all'approvazione della convenzione in esame è del Consiglio Comunale;

Visto lo schema di Convenzione allegato al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, definito previa concertazione con gli Enti Locali coinvolti;

Atteso che il testo convenzionale non contrasta con le previsioni statutarie e regolamentari dei suindicati comuni aderenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. *“Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali”*;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i. *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

Visto il D. Lgs. 50/2016 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*;

Visto il disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato “A” al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Leonessa (capofila), Posta e Micigliano ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per disciplinare la gestione in forma associata del servizio di igiene

urbana, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, e lo svolgimento in collaborazione delle attività amministrative finalizzate ad individuare, mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica, l'affidatario del servizio stesso, nonché le successive fasi;

2. DI APPROVARE, l'affidamento di incarico, alla società Ancitel Energia e Ambiente S.r.l., per il supporto alle attività di carattere legale, amministrativo, economico-finanziario e tecnico necessarie all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, anche ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, che sarà sottoscritto dal Comune di Leonessa in qualità di capofila, previa convocazione della Conferenza dei Sindaci convenzionati;
3. DI DARE ATTO che la Convenzione approvata avrà la durata di anni 10 (dieci) e si intende comunque prorogata per un numero di anni pari a quelli scaturenti dalla procedura competitiva ad evidenza pubblica anche ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 50/2016, per l'individuazione del Concessionario, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di servizio che andrà stipulato tra i Comuni e il Concessionario;
4. DI NON PREVEDERE maggiori oneri a carico del bilancio comunale rispetto alla spesa storica di gestione del servizio di igiene urbana;
5. DI DARE ATTO altresì che la Convenzione di cui al precedente punto 1 (Allegato A) potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti degli Enti locali sottoscrittori ed è escluso il rinnovo tacito oltre la durata come prevista al punto 3;
6. DI PRECISARE che la presente deliberazione costituisce atto fondamentale del Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2, lettere c), e), i) del D. Lgs. 267/2000;
7. DI INCARICARE il Sindaco alla sottoscrizione, per conto del Comune di Micigliano della richiamata convenzione, autorizzando fin da ora eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione;
8. DI DISPORRE, nelle more dell'aggiudicazione al gestore unico, che il servizio sarà svolto da ogni Comune in conformità ai contratti/affidamenti vigenti, e ciascun ente associato sosterrà gli oneri economici corrispondenti;

Con voti unanimi favorevoli di approvare la presente proposta di deliberazione

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata unanime favorevole votazione, resa per alzata di mano.

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO A - SCHEMA DI CONVENZIONE

Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di igiene urbana e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività amministrative finalizzate ad individuare un unico Concessionario affidatario del servizio nonché le successive fasi.

Comuni aderenti: Leonessa – Posta - Micigliano.

ART. 30 D. LGS. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Il giorno _____ (_____), mese _____ (_____),
anno 2021 (duemilaventuno)

PRESSO

la sede del Comune di Leonessa, con la presente scrittura privata non autenticata,

TRA

i seguenti soggetti:

- 1) Comune di LEONESSA (RI), con sede in _____ (RI),
_____, n._____, CF n. _____, ; pec:
_____ ivi rappresentato dal signor/a
_____, nato/a a _____, il _____, nel
ruolo di Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, il quale interviene nella stipula del
presente atto fondamentale non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune,
autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera di Consiglio comunale n. _____
del _____ esecutiva ai sensi di legge (che si allega), con cui è stato approvato il
presente schema di convenzione;
- 2) Comune di POSTA (RI), con sede in _____ (RI), _____,
n._____, CF n. _____, ; pec: _____ ivi
rappresentato dal signor/a _____, nato/a a _____, il
_____, nel ruolo di Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, il quale
interviene nella stipula del presente atto fondamentale non in proprio ma in nome e per
conto di detto Comune, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera di Consiglio
comunale n. _____ del _____ esecutiva ai sensi di legge (che si allega), con cui
è stato approvato il presente schema di convenzione;
- 3) Comune di MICIGLIANO (RI), con sede in _____ (RI),
_____, n._____, CF n. _____, ; pec:
_____ ivi rappresentato dal signor/a
_____, nato/a a _____, il _____, nel
ruolo di Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, il quale interviene nella stipula del
presente atto fondamentale non in proprio ma in nome e per conto di detto Comune,
autorizzato alla stipula del presente atto giusta delibera di Consiglio comunale n. _____
del _____ esecutiva ai sensi di legge (che si allega), con cui è stato approvato il
presente schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Recepimento delle premesse)

Quanto esposto nella precedente parte narrativa costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale della presente parte convenzionale, come se fosse stata qui totalmente riscritta.

Art. 2
(Oggetto)

- 1) Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento in forma associata del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni di Leonessa, Posta e Micigliano, e la disciplina dello svolgimento in collaborazione delle attività amministrative finalizzate ad individuare, mediante procedura ad evidenza pubblica, un unico Concessionario affidatario del servizio, nonché le successive fasi.
- 2) Il servizio, che andrà messo a gara anche ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 50/2016 è, nello specifico, il servizio di igiene urbana, comprendente *"la raccolta, lo spazzamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti"*.
- 3) I Comuni convenzionati attribuiscono al Comune di Leonessa il ruolo di capofila, delegando la competenza sulle attività specificate all'art. 3 della presente Convenzione.
- 4) Le funzioni dei Comuni convenzionati, così coordinate, interesseranno tutte le attività rientranti nell'oggetto di cui al precedente comma 1), in linea con le previsioni statutarie e regolamentari dei Comuni convenzionati, nessuna esclusa.

Art. 3
(Procedura ad evidenza pubblica, stipula e gestione del contratto di servizio)

- 1) Il Comune di Leonessa, in qualità di Comune capofila, è delegato dai Comuni di Posta e Micigliano:
 - a procedere all'affidamento dell'incarico di supporto alle attività di carattere tecnico, amministrativo, legale ed economico-finanziario necessarie all'espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica, anche ai sensi dell'art 183 del D.Lgs 50/2016, dalla fase di impostazione della procedura fino alla sottoscrizione della convenzione di concessione;
 - ad espletare la procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione dell'aggiudicatario del servizio di igiene urbana;
 - ad espletare le attività di verifica e validazione della progettazione, conferimento incarichi per il collaudo, gestione, controllo e vigilanza, come saranno disciplinati nel contratto di affidamento del servizio di igiene urbana (di seguito anche *"Contratto di servizio"*) stipulato con il futuro Concessionario a seguito della procedura di gara.
- 2) I singoli Comuni si impegnano a rendere disponibili le dotazioni organiche e le risorse necessarie per il funzionamento dell'ufficio addetto allo svolgimento della funzione in forma associata ed a firmare il Contratto di Servizio che sarà stipulato con il gestore del servizio individuato a seguito della procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente art 2.

Art. 4
(Durata e pubblicità)

- 1) La presente convenzione ha validità dal giorno successivo a quello della stipula a cura dei legali rappresentanti dei Comuni convenzionati ed ha durata di anni 10 (dieci). La Convenzione si intende comunque prorogata per un numero di anni pari a quelli scaturenti dalla procedura competitiva ad evidenza pubblica anche ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 50/2016, decorrenti dalla sottoscrizione del Contratto di servizio che andrà stipulato tra i Comuni e il Concessionario.
- 2) La presente convenzione potrà essere oggetto di aggiornamento, revisione e/o rinnovo mediante specifici provvedimenti degli Enti locali sottoscrittori. È escluso il rinnovo tacito oltre la durata definita al suddetto comma 1.
- 3) Essa sarà pubblicata, ai sensi di legge, nell'Albo pretorio on line di ogni Comune sottoscrittore.

Art. 5
(Spese di supporto alla procedura)

Le spese di supporto alla procedura, per la parte anticipata dai Comuni convenzionati e che potranno essere recuperate al buon fine dell'iniziativa in quanto ricomprese nei costi a carico dell'aggiudicatario, sono ripartite tra i Comuni convenzionati nella seguente misura:

- l'importo previsto per le attività preliminari, in uguale misura;
il restante importo:
 - Comune di Leonessa 50%;
 - Comune di Posta 30%;
 - Comune di Micigliano 20%.

Art. 6
(Impegni dei Comuni convenzionati)

- 1) Al fine di perseguire, il massimo della economicità, efficacia ed efficienza, i Comuni convenzionati si impegnano:
 - a) al rispetto della durata della presente convenzione, come da precedente art. 4;
 - b) a non sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e per lo stesso oggetto, di cui al precedente art. 2, altre convenzioni di funzioni o a costituire o ad aderire a consorzi di funzioni o ad aziende speciali consortili aventi lo stesso oggetto/fine.
- 2) Al fine di garantire le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, i Comuni convenzionati si impegnano, così come si impegneranno in forza della Contratti di servizio:
 - a) a prevedere nei propri strumenti programmatici e di bilancio gli stanziamenti stabiliti e ad assumere i conseguenti impegni di spesa;
 - b) ad informare gli Uffici interni degli impegni assunti.
- 3) Ciascun Comune convenzionato assicura una partecipazione attiva e costante a quanto previsto dalla presente Convenzione, nonché il rispetto delle norme pattizie sancite nella stessa.
- 4) i Comuni aderenti concordano quanto segue:
 - a) ciascun Comune convenzionato indicherà un referente tra il personale che dovrà collaborare, con l'Ufficio preposto del Comune di Leonessa, nelle verifiche della buona esecuzione del servizio da parte del concessionario e per gli adempimenti contrattuali (Ufficio intercomunale);
 - b) Il Concessionario procederà alla fatturazione del canone di concessione ai singoli Comuni per quanto di loro competenza, alle condizioni definite nel Contratto di Servizio e nei documenti di gara;
 - c) I Comuni, ognuno per quanto di competenza, provvederanno direttamente al pagamento al Concessionario degli importi fatturati;
 - d) Ciascun Comune convenzionato, quale fruitore del servizio, a fronte dell'obbligazione di pagamento di cui al comma precedente, manleva le altre amministrazioni aderenti da qualsiasi responsabilità solidale nel corrispondere al Concessionario indennizzi, rimborsi, risarcimento danni ecc. dipendenti da inadempimenti nel pagamento delle fatture di propria spettanza;
 - e) I Comuni si impegnano a garantire per tutta la durata del Contratto di servizio lo stanziamento delle risorse economiche necessarie, nonché a coprire i costi degli eventuali incrementi che eventualmente dovessero derivare dalle variazioni al servizio, definitive o temporanee;
 - f) I Comuni convenzionati si impegnano, per quanto di propria competenza, a rilasciare i necessari nulla osta per gli interventi necessari sul proprio territorio allo svolgimento del servizio.
- 5) I Comuni convenzionati si impegnano affinché le disposizioni della presente convenzione siano osservate con la dovuta diligenza e senza pregiudizio alcuno da parte di ogni Comune

interessato, adottando tutte le misure e precauzioni convenzionalmente stabilite atte ad evitare eventuali disfunzioni. Il mancato rispetto da parte dei Comuni convenzionati degli impegni assunti con la presente Convenzione comporterà responsabilità in caso di eventuali danni cagionati a terzi in virtù dei comportamenti inadempienti.

Art. 8
(Privacy)

I Comuni convenzionati si impegnano inoltre a trattare i dati inerenti alla presente convenzione nel rispetto della normativa esistente in materia di *privacy* ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i

Art. 9
(Controversie)

Ogni controversia scaturente dalla presente Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Rieti. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 10
(Conferenza dei sindaci convenzionati)

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti Sindaci firmatari della convenzione. Essa ha competenza sugli atti di indirizzo e di impulso nei confronti dell'ufficio intercomunale per la gestione del servizio. In particolare:

1. Valuta la fattibilità delle proposte di partenariato pubblico privato;
2. Monitora le eventuali criticità del servizio;
3. Esamina qualsiasi altra iniziativa per il miglioramento del servizio e propone aggiornamenti, revisioni, modifiche, integrazioni mediante specifici provvedimenti dei Comuni aderenti, che saranno successivamente approvate nella necessaria forma amministrativa;

La Conferenza dei Sindaci si riunisce su impulso di uno o più Sindaci interessati presso la sede del Comune capofila.

La Conferenza dei Sindaci risulta valida alla presenza della maggioranza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione. E' prevista in capo a ogni Sindaco la facoltà di nominare un proprio delegato (Assessore o Consigliere Comunale) avente diritto di voto.

Le decisioni dovranno essere assunte a maggioranza.

La Conferenza dei Sindaci plenaria, all'unanimità, può adottare diverse modalità per la validità delle sedute e per il quorum necessario all'approvazione delle decisioni;

Delle singole riunioni della Conferenza dei Sindaci viene redatto il relativo verbale a cura dell'Ufficio intercomunale.

Alle riunioni possono partecipare su richiesta di uno dei Sindaci aderenti, anche i Responsabili/Dirigenti, componenti dell'ufficio competente di ciascun Comune aderente.

La Conferenza dei Sindaci può stabilire modalità organizzative al fine di rendere più efficiente ed efficace la propria attività.

Art. 11
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alla specifica normativa vigente in materia.

Art. 12
(Norma transitoria)

Nelle more dell'aggiudicazione al gestore unico, il servizio intercomunale sarà svolto in conformità ai contratti/affidamenti vigenti, e ciascun ente associato sosterrà gli oneri economici corrispondenti.

Art. 13

(Norma finale – adesione di altri Comuni)

Alla presente convenzione potranno aderire ulteriori comuni limitrofi, aventi esigenze e caratteristiche simili in termini di servizio di igiene urbana, di territorio e popolazione. L'adesione alla convenzione dovrà avvenire mediante deliberazione consiliare di tutti gli enti partecipanti. Il Comune che subentra sarà tenuto al pagamento delle spese di tutta la procedura, che saranno rideterminate proporzionalmente.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Per gli Enti convenzionati

Il Sindaco del Comune di Leonessa

Il Sindaco del Comune di Posta

Il Sindaco del Comune di Micigliano

Allegati:

- *Delibera di Consiglio comunale del Comune di Leonessa n. ____ del ____;*
- *Delibera di Consiglio comunale del Comune di Posta n. ____ del ____;*
- *Delibera di Consiglio comunale del Comune di Micigliano n. ____ del ____;*



Il Presente Verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to EMILIANO SALVATI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI

COPERTURA FINANZIARIA

VISTO di regolarità Contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico 267/2000;



Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sabrina Cesari

Impegno n.	
Euro	0
Ex Cap.	
Impegno	
Addi'	//

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire da oggi per quindici giorni consecutivi e viene inviata a:

- ☐ Capo-Gruppo Consiliari
- ☐ Albo Pretorio
- ☐

Registro Albo Pretorio n.

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI



Addi' //

EFFICACIA

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in quanto:

- ☐ Dichiarata Immediatamente Esecutiva
- ☐ Pubblicata per dieci giorni All'Albo Pretorio
- ☐ Conferma dell'Organo Rappresentativo

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa RAFFAELA SILVESTRINI



Addi' //

CERTIFICO

Che la presente copia, da me collezionata, formata da n. _____ emessa da questo ufficio

fogli, è conforme alla deliberazione originale

Micigliano li

SILVESTRINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa RAFFAELA